

Legge Regionale 22 marzo 1995, N. 7. (1)

"Interpretazione autentica della legge regionale 22 luglio 1992, n. 7 concernente: - Norme di perequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, relativa alle norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Mutualistici e dagli Enti disciolti di cui al DPR n. 616/1977, alla legge n. 641/1978, alla legge n. 386/1974 ed alla legge n. 833/1978".

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. La dizione "parametri differenziati", di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1992, n. 7, è da ritenersi riferita anche al personale transitato in Regione con la qualifica di "assistente coordinatore".

ART. 2

1. La presente legge non comporta oneri finanziari in quanto già previsti dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1992, n. 7.

ART. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 marzo 1995

Grasso

(1) La presente legge è stata abrogata dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'Allegato A - n. 392 della medesima legge.